REPUBBLICA ITALIANA **SENT.151/2026**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Composta dai seguenti magistrati:

Bruno Domenico Tridico - Presidente

Andrea Liberati - Giudice

Gianpiero Madeo - Giudice (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in ordine alla richiesta di rito abbreviato presentata dal sig. Pietro De Camillis, (C.F. DCMPTR66E12L103X), nato a Teramo il 12/05/1966, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Referza (C.F. RFRPTR59M21L103X), del foro di Teramo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo, corso Cerulli, n.31, all'indirizzo di posta elettronica certificata: pietro.referza@pec-avvocatiteramo.it, ai sensi dell'art. 130 del Codice di Giustizia Contabile, nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 21183 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo nei confronti, tra gli altri, dello stesso;

- visti gli atti di causa;
- vista l'istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 d. lgs. n. 174/16, presentata dalla difesa del convenuto De Camillis;

- uditi nella camera di consiglio del 28 aprile 2026 il difensore del convenuto De Camillis e il Sostituto Procuratore Generale Ilda Coluzzi, come da verbale al quale si rinvia.

Considerato in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato in data 25 settembre 2025, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei signor Pietro De Camillis per un presunto danno erariale, pari a complessivi euro 8.111,48, cagionato alla Provincia di Teramo, cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento lesivo, gli interessi legali, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, e le spese di giustizia.

Ad avviso del Pubblico Ministero, sussistono tutti i presupposti della responsabilità amministrativa del convenuto (danno all'erario cagionato da una condotta posta in essere in violazione di doveri di servizio, caratterizzata da antigiuridicità e da colpa grave).

Allo stesso viene addebitata dalla Procura la condotta illecita consistita nell'aver prorogato in modo illegittimo il contratto di lavoro a tempo determinato della dipendente della Provincia di Teramo [*Omissis*…], stipulato a seguito di selezione pubblica in data [Omissis…], per 3 volte (6 mesi + 4 mesi + 2 mesi), così violando il disposto dell'art.4 del Dlgs 368/2001, all'epoca

vigente, che poneva il divieto di proroga di tali tipologie contrattuali per più di una volta e solo se il contratto complessivamente aveva una durata inferiore a tre anni, termine indicato comunque come massimo per la durata del rapporto.

Tale condotta illecita avrebbe determinato a carico della Provincia un danno erariale in quanto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la [Omissis…]ricorreva innanzi al Tribunale di Teramo al fine di vedere riconosciuta, oltre l'illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo prima di essere assunta a tempo determinato, anche l'abuso della proroga del contratto a termine stipulato con la Provincia di Teramo con richiesta del risarcimento del danno da precarizzazione della condizione lavorativa, essendo stata preclusa la stabilizzazione a tempo indeterminato.

Tale contenzioso, si concludeva con sentenza di condanna, confermata in appello da cui è scaturito un esborso complessivo di € 13.948,84, coperto parzialmente da assicurazione dell'ente, residuando così il danno contestato dalla Procura pari a € 8.111,48.

A parere della Procura il pagamento di tali somme ha rappresentato un danno erariale per la Provincia di Teramo, riconducibile con un nesso di causalità diretto alla condotta illecita del De Camillis.

La condotta contestata avrebbe concorso alla causazione del danno sotto il profilo soggettivo a titolo di colpa grave, danno che, sempre ad avviso della Procura, si sarebbe potuto evitare se il De Camillis avesse usato la diligenza minima richiesta per la funzione. L'abuso della proroga del contratto avrebbe evidenziato una gestione del personale in evidente violazione delle norme relative al pubblico impiego, in quanto si sarebbe trattato di violazioni di legge palesi, che il dirigente non poteva non conoscere.

La sussistenza della colpa grave sarebbe avvalorata anche dalla consapevolezza da parte del Dirigente dell'impossibilità di procedere a percorsi di stabilizzazione, in quanto le proroghe sarebbero state disposte solo per prendere tempo al fine di trasferire il personale presso società partecipata dalla Provincia.

Infine, la Procura rappresenta che anche le modalità della proroga dimostrerebbero il tentativo di dare una parvenza di legalità ad una operazione palesemente antigiuridica, essendo stati coinvolti i sindacati. In concreto l'ente sarebbe stato consapevole dei profili di illegittimità delle proroghe e per questo avrebbe cercato di legittimare la violazione del divieto di proroga invocando la salvaguardia dell'attività lavorativa dei dipendenti e coinvolgendo le parti sindacali in una proposta che contemplasse *"l'equo bilanciamento tra l'esigenza di un ulteriore utilizzo e la sostenibilità della flessibilità da parte dei lavoratori utilizzati"* con richiamo all'art.4 bis e 5 del Dlgs 380/2001. Ad

avviso della Procura, quindi, sarebbe stato strumentalmente acquisito il consenso del sindacato alla proroga dei contratti pur nella consapevolezza della cogenza dell'art.4 del Dlgs 368/2001, al fine di costituire una scusante alla violazione di legge.

2. Con memoria depositata il 30 dicembre 2025, si è costituito in giudizio il convenuto Pietro De Camillis ed ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo che la propria condotta non sarebbe stata connotata da colpa grave, in quanto avrebbe fatto affidamento sulla circolare della Presidenza del Consiglio de Ministri, 3/2008 relativa alla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni a seguito della novella dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001 secondo la quale, testualmente (paragrafo 5): *"per quanto riguarda i limiti temporali, si rimane altresì fuori dal contesto dell'articolo 36, ma anche del d.lgs. 368/2001, per i rapporti di lavoro a tempo determinato che fanno da ponte, nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, applicando le disposizioni speciali in materia di stabilizzazione"*. In questo contesto, il convenuto eccepisce di aver cercato di valorizzare la specialità del compendio normativo che a suo avviso avrebbe consentito, a determinate condizioni di stabilizzare i lavoratori precari, derogando alle norme che impongono il reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione mediante concorso.

Ulteriormente il convenuto contesta il quantum della richiesta risarcitoria sul presupposto che il danno sarebbe riconducibile

almeno nella misura del 50% alla condotta della Giunta Provinciale che con apposite Delibere ha disposto per la proroga dei contratti.

Il convenuto De Camillis ha altresì formulato in via preliminare, istanza di giudizio abbreviato ~~e~~ proponendo la definizione delle proprie pendenze mediante il versamento di una somma di euro 2.434,00, pari al trenta per cento della richiesta risarcitoria formulata dal Pubblico Ministero nei suoi confronti;

3. Il Pubblico Ministero, in data 15 dicembre 2025, ha depositato in Sezione il proprio prescritto parere. Nella considerazione che nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio non ricorrono circostanze ostative all'accoglimento dell'istanza, non ravvisandosi, in particolare, il doloso arricchimento del danneggiante ed essendo contenuta la somma da pagare nel limite del 30% della pretesa risarcitoria, l'Attore pubblico ha espresso parere favorevole sull'istanza di rito abbreviato come formulata dal convenuto.

4. Con Decreto del 3 febbraio 2026 il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2026 per la discussione sull'istanza di rito abbreviato.

5. A seguito dell'udienza camerale del 10 febbraio 2026, con Decreto n. 3/2026 questa Sezione ha accolto l'istanza di applicazione di rito abbreviato e, pertanto, il convenuto sig. Pietro De Camillis è stato ammesso a definire la propria

posizione previo pagamento, in unica soluzione, della somma di € 2.434,00 (euro duemilaquattrocentotrantaquattro/00) in favore della Provincia di Teramo, inviandone prova alla segreteria della Sezione.

6. Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ex art.130, comma 7, D.lgs. n.174/2016, all'udienza camerale del 28 aprile 2026 per consentire l'acquisizione in giudizio della prova dell'avvenuto pagamento.

7. All'udienza camerale del 28 aprile 2026, il Collegio ha preso atto del pagamento effettuato ed introitato dall'ente danneggiato (cfr. pec in data 24 febbraio 2026 della Provincia di Teramo, con la quale si comunica il ricevimento dell'accredito dell'importo di € 2.434,00 dettaglio bonifico eseguito il 19 febbraio 2026, contabile della Tesoreria, depositati presso la segreteria della Sezione giurisdizionale il 24 febbraio 2026).

Ritenuto in

DIRITTO

L'art.130, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che *"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del*

giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione". I successivi commi 6 e 7 prevedono inoltre che *"Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno…. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata"*. Il comma 8 statuisce infine che *"il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese"*. Il comma 9 definisce espressamente *"non impugnabile"* la sentenza pronunciata in primo grado. Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione del convenuto al rito abbreviato è stata puntualmente seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel Decreto n. 3/2026. Deve essere pertanto dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto sig. Pietro De Camillis, ai sensi dell'art.130, comma 8, c. g. c. Si ritiene, all'esito del giudizio, di poter dichiarare la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per

l'Abruzzo, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

DEFINITO, ex art.130, comma 8, c. g. c., il giudizio abbreviato nei confronti di Pietro De Camillis.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso, in L'Aquila, all'esito della Camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Il giudice relatore Il Presidente

(Gianpiero Madeo) (Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente f.to digitalmente

In esecuzione del suesteso provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza.

Il direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria, lì 15.05.2026

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonella Lanzi